

Aula 'B'



21365.08

- 7000, 2008

REPUBBLICA ITALIANA 7 AGO. 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore SENESE

- Presidente -

R.G.N. 10084/05

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI

- Rel. Consigliere -

Cron. 21365

Dott. Vincenzo DI NUBILA

- Consigliere -

Rep.

Dott. Pasquale PICONE

- Consigliere -

Ud.07/05/08

Dott. Paolo STILE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

già elettivamente domiciliata in

ROMA VIA C.SANTUCCI 9, presso lo studio dell'avvocato

ALLETTO DIEGO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro


elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato

PALMIERI PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati

2008 ZIINO DIEGO, CACCIATORE ANGELO, giusta delega in atti;

1782 - controricorrente -



Handwritten mark



avverso la sentenza n. 901/04 della Corte d'Appello di
PALERMO, depositata il 10/11/04 r.g.n. 1254/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/08 dal Consigliere Dott. Fabrizio
MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

ly

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

conveniva in giudizio

chiedendone la condanna al pagamento di varie differenze retributive e del trattamento fine rapporto per prestazioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato domestico svoltosi dal 1993 al 1999. Deduceva di aver ricevuto la retribuzione solo a partire dall'aprile 1996, e di aver stipulato il 22 settembre 1998 (in coincidenza con la scadenza del permesso di soggiorno) un contratto di lavoro a tempo parziale per 18 ore settimanali, continuando peraltro a prestare la sua opera a tempo pieno.

Il giudice adito accoglieva la domanda con decisione che la Corte di Appello ha riformato con la sentenza oggi impugnata rigettando la pretesa azionata. Il giudice dell'appello ha escluso la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, che non era provata neppure dal contratto di lavoro, stipulato solo per ottenere l'autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale. Ad avviso del giudice dell'appello, l'attività prestata per la doveva essere ricondotta ad un vincolo affettivo del tutto assimilabile a quello familiare, pur in mancanza di un rapporto parentale; a tale fine considerava che nel periodo considerato la aveva frequentato corsi scolastici e di formazione e partecipato ad attività sportive (scarsamente compatibili con l'impegno lavorativo). La aveva inoltre costituito un deposito titoli cointestato alla ed aveva stipulato una

polizza assicurativa indicando la come beneficiaria in caso di morte dell'assicurata.

propone ricorso per cassazione con tre motivi. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod.proc.civ. e dell'art.346 cod.proc.civ.

La parte rileva che la convenuta in primo grado aveva dedotto la esistenza tra le parti di un «rapporto familiare gratuito di affettuosa ospitalità»; in grado di appello non ha riproposto tale «domanda», limitandosi a negare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, senza impugnare specificamente la parte della sentenza del primo giudice che aveva escluso il «rapporto affettivo», ed ha quindi, secondo la parte, «rinunciato alla domanda avanzata in primo grado».

La Corte di appello, che ha fondato la propria decisione sull'accertamento del «vincolo affettivo», ha quindi «esaminato questioni al di là dell'effetto devolutivo dell'appello».

2. Con il secondo motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.2094 2339 2729 cod.civ. e difetto di motivazione. Si rileva che nella fattispecie non è contestato lo svolgimento con continuità, per diversi anni, di prestazioni di lavoro domestico; questa attività di lavoro è accompagnata dalla presunzione di onerosità che può essere vinta solo con una prova

rigorosa della gratuità del rapporto da parte dell'utilizzatore delle prestazioni. Tale prova non è stata fornita dalla convenuta in primo grado, perché il prospettato «rapporto affettivo» non poteva essere dimostrato dalle circostanze considerate dalla Corte territoriale, come le attività di studio e sportive svolte dalla (compatibili con l'attività di lavoro domestico) e le «ricompense future», costituite solo da vaghe promesse. Nessuna indagine risulta poi svolta in ordine al contenuto del predetto rapporto affettivo, in assenza di prove relative alla partecipazione della ricorrente insieme alla alla vita e agli interessi della comunità parafamiliare che si vorrebbe instaurata. f

3. Con l'ultimo motivo, mediante la denuncia di violazione degli artt. 116 cod.proc.civ. e 2734 cod.civ. , nonché vizio di motivazione, si censura la valutazione delle prove compiuta dal giudice dell'appello, per la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio formale, della manifestazione di volontà espressa dalle parti con la stipulazione di un rapporto domestico part-time, nonché per l'apprezzamento di irrilevanza della deposizione del teste

4. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti considerazioni.

La censura svolta con il primo mezzo non appare fondata, atteso che la deduzione svolta in primo grado relativa alla natura del rapporto intercorso tra le parti non integra una domanda-

come ritiene la ricorrente- né un'eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, in relazione alla quale non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito dall'art.346 cod.proc.civ. (Cass. 1 giugno 1989 n.2671, 19 marzo 1999 n.2541).

La contestazione, con il motivo di gravame della
della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato,
imponendo l'accertamento da parte del giudice dell'appello degli
elementi costitutivi di tale fattispecie sulla base delle risultanze
probatorie acquisite.

Ciò posto, va richiamato il principio, affermato dalla
costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ogni
attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro
subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; tale la
presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della
normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del
ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, può
essere superata- quando si sostenga la riconducibilità delle
prestazioni ad un rapporto diverso (non di lavoro subordinato)
istituito *affectionis vel benevolentiae causa*, con la correlativa
gratuità della stessa attività- solo con una prova rigorosa del
contenuto di tale diversa relazione tra le parti (v. Cass. 9 febbraio
1996 n.1024, 28 marzo 1998 n.3290, 28 agosto 2003 n.12639).

La Corte territoriale non si è attenuta a questo principio,
perché ha escluso l'esistenza di un rapporto di scambio a

carattere oneroso senza una specifica indagine sulla sussistenza di elementi idonei a configurare- pur in assenza di vincoli familiari tra le parti- quel «rapporto affettivo» che secondo la sentenza impugnata giustificava lo svolgimento a titolo gratuito di prestazioni, svolte, come è pacifico tra le parti, con le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato domestico.

Il convincimento espresso dai giudici dell'appello risulta affidato ad una valutazione di insufficienza delle risultanze acquisite ai fini della dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, sul rilievo che i testi escussi non hanno fornito una descrizione precisa delle modalità di espletamento delle prestazioni della . Da tale considerazione la Corte di Appello fa discendere la conseguenza che la «pur indiscussa collaborazione prestata» per la va ricondotta ad un «vincolo affettivo del tutto assimilabile a quello familiare». L'argomentazione è affetta un evidente vizio logico, perché la premessa non giustifica affatto la conclusione.

Dato che, come si è rilevato, non è in contestazione tra le parti l'espletamento di prestazioni oggettivamente configurabili come tipiche del lavoro domestico, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato poteva essere esclusa solo dall'accertamento in concreto di una situazione tale da configurare un diverso rapporto tra le parti, privo del carattere di onerosità.

A tal fine, per dimostrare l'esistenza del «vincolo affettivo» di cui parla la sentenza, non poteva essere utilizzata la circostanza dello svolgimento di attività extralavorative, di per sé certamente non incompatibili con il vincolo di subordinazione, che non è escluso neppure dalla promessa di attribuzioni patrimoniali non connesse ad obblighi contrattuali.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, restando assorbito l'esame degli ulteriori profili di censura relativi alla valutazione delle prove raccolte e in particolare del dato relativo alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato nel 1998.

La causa deve essere rinviata ad altro giudice, che dovrà procedere a nuova indagine al fine di verificare, in base ai criteri sopra indicati, la sussistenza o meno di elementi idonei a superare la presunzione di onerosità del rapporto.

Il giudice di rinvio, designato come in dispositivo, dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2008

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Giuse Perrella
IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
- 7 MAG. 2008
IL CANCELLIERE
Giuse Perrella

8

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533